

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Nullità delle deposizioni testimoniali e sanatoria**

*Le disposizioni che comminano la nullità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di cui agli artt. 246 e 247 c.p.c. , sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, sicché le nullità ivi previste si considerano sanate sia se le parti stesse vi hanno dato causa sia se non sono state tempestivamente dedotte subito dopo l'espletamento della prova.*

**Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 18.02.2015**

...omissis...

richiamati, in ordine alla testimonianza resa dal teste xxxxx.) (anch'esso vittima del sinistro per cui è causa, già risarcito), ammessa su richiesta di entrambe le parti, i principi affermati da Cass. 15.11.1999 n. 12634, secondo cui "le disposizioni che comminano la nullità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di cui agli artt. 246 e 247 c.p.c. , sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, sicché le nullità ivi previste si considerano sanate sia se le parti stesse vi hanno dato causa sia se non sono state tempestivamente dedotte subito dopo l'espletamento della prova" (sulla natura relativa delle nullità derivante dalla violazione degli artt. 244 e ss. cfr anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 18036 del 19/08/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009; Cass. n. 403 del 2006; Cass. n. 6555 del 2005; Cass. n. 16116 del 2003; Cass., SU, 13.01.1997, n. 264);

ritenuto, pertanto che nel caso di specie deve trovare applicazione il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c. poiché la nullità della testimonianza escussa è opposta dalla compagnia assicuratrice che vi ha addirittura dato causa proponendo lo stesso teste per la sua escussione sul medesimo oggetto (dinamica dell'incidente), salvo poi impugnarne la valenza ritenendone la portata contraria alle proprie posizioni;

rilevato che il teste ha confermato la dinamica del sinistro allegata dall'attore riferendo che l'auto condotta dal convenuto, proveniente dall'opposto senso di marcia "all'improvviso" ha svoltato alla sua sinistra per accedere al negozio Cammarata, posto sulla destra rispetto alla direzione di marcia dei ciclomotori, e ha tagliato la strada al motociclo condotto dal teste e a quello condotto dall'attore-specificando che : a) sia lui che (xxxxxx per evitare l'impatto con l'auto si sono spostati sulla loro destra, invadendo così la corsia preferenziale; b) l'auto, tuttavia, non si è fermata, così provocando l'impatto; xxxxxxxx) l'(xxx)i è scontrato all'altezza dello sportello anteriore dell'auto;

osservato che il rapporto della polizia Municipale da atto che il ciclomotore dell'(xxxxx presenta "cruscotto interamente divelto; carenatura, tanica, sellino e paravento divelti e distrutti; forcella e sterzo deformati", che l'autovettura del (.xxxxxxx presenta " gruppo ottico anteriore destro distrutto; paraurti e parafango anteriore destro deformati; cofano motore lato destro introflesso; portiera anteriore destra introflessa e forata; cerchio ruota anteriore destra danneggiato"; e che "la collisione che scaturiva tra i veicoli, si concretizzava tra la parte anteriore di entrambi i ciclomotori e la parte destra dell'autovettura";

rilevato ancora che dalla foto allegata dalla convenuta compagnia assicuratrice risulta che l'auto ha raggiunto la sua posizione di quiete occupando per intero, in senso trasversale, la corsia riservata ai mezzi pubblici;

considerato che tali elementi obiettivi (danni ai mezzi e posizione di quiete raggiunta dai mezzi) rappresentano un riscontro estrinseco alla deposizione del teste, tant'è vero che gli Agenti della Polizia Municipale, sulla base di tali elementi, ricostruivano il sinistro secondo le stesse modalità riferite in giudizio dal teste, (leggendosi nel rapporto che il (.xxxxxxx) "pervenuto all'altezza del civico 26, ubicato alla sua sinistra, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi all'interno del citato civico, creava pericolo e intralcio agli altri utenti della strada") senza fare alcun cenno all'eventualità che i ciclomotori stessero percorrendo la strada sulla corsia riservata ai mezzi pubblici;

ritenuto pertanto che l'impatto è avvenuto perché il convenuto (xxxxx) nell'effettuare la svolta alla sua sinistra, trovandosi nella corsia riservata al senso di marcia opposto a quello percorso dall'attore, e volendo attraversare trasversalmente l'altra corsia per

accedere all'ingresso del negozio Cammarata, probabilmente, come da lui dichiarato alla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale (cfr. doc. 7 prodotto da parte convenuta), pur essendo facilitato nei compimento della manovra dall'arresto di un veicolo nella corsia in cui si trovava anche l'attore, non si è accorto - avendo la visuale ostruita da tale veicolo - della presenza del motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva dietro il veicolo che si era arrestato, alla sua destra, e, proseguendo nella sua manovra andava a collidere con il ciclomotore condotto dall'attore, il quale, nel tentativo di evitare l'impatto, si era spostato (alla propria destra) sulla corsia preferenziale, non riuscendo comunque a evitare lo scontro con l'autoveicolo, che, non avendolo visto, non si era fermato;

ritenuta, quindi, superata la presunzione di corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro di cui all'art. 2054, secondo comma c.c. , da ascrivere a colpa esclusiva del convenuto per violazione dell'art. 154 c.d.s., in mancanza di prova contraria;

considerato, infatti, che dall'istruttoria espletata, risulta che l'attore si trovava in una posizione sulla carreggiata tale da rispettare l'art. 143 cds, secondo cui "I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera;" e può escludersi che stesse procedendo ad una velocità non adeguata, sia perché, ove avesse tenuto una velocità non adeguata, la moto dopo lo scontro non avrebbe raggiunto quale posizione di quiete quella collidente l'autoveicolo che risulta dalla fotografia prodotta dalla compagnia assicuratrice, bensì una posizione distante dall'auto a causa dell'impatto, sia perché il mancato avvistamento dell'auto in manovra da parte del ciclomotore trova adeguata giustificazione, piuttosto che nella eccessiva velocità da lui tenuta, ne fatto che l'attore aveva la visuale ostruita dall'auto che, percorrendo la sua stessa direzione di marcia, si era arrestata per fare passare l'auto condotta dal convenuto;

osservato, d'altra parte, che risulta pure che l'attore ha eseguito l'unica manovra possibile per evitare l'impatto, spostandosi alla sua destra, nella corsia riservata ai mezzi pubblici;

considerato quanto al danno biologico subito dall'attore che:

- lo stesso, in base alla c.t.u. espletata e confluita in una relazione coerente e lineare, fondata su principi scientifici condivisibili, e immune da vizi logici è stata quantificata nella misura del 15% di invalidità permanente, 20 giorni dell'invalidità temporanea assoluta, 10 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%, in ulteriori 10giorni di invalidità temporanea relativa al 25%;

- relativamente a tale voce di danno, questo Tribunale ritiene di doversi conformare, nella scelta tra i vari metodi valutativi enucleati dalla prassi giurisprudenziale (in mancanza di specifica disciplina legislativa sul punto), alla tecnica liquidatoria del punto tabellare, utilizzando un criterio che consideri, in via diretta, e senza intermediazioni integrate da applicazioni analogiche di una normativa regolante una differente materia, il valore umano perduto, attraverso l'elaborazione di una tabella che, da un canto, contenga adeguatamente il rischio di difformi valutazioni in riferimento ad eventi lesivi incidenti in misura analoga sulla integrità della persona, e, dall'altro, valendo quale indicazione non precettiva, consenta di apprezzare idoneamente le innumerevoli, ed aprioristicamente non determinabili, circostanze del caso concreto che, anche attraverso le plurime voci ricomprese nel concetto di danno biologico latu sensu inteso, contribuiscono a connotare e differenziare la singola fattispecie in esame;

- nella tecnica liquidatoria adottata cd. "punto tabellare", il valore monetario da attribuire al punto varia (in misura anche notevole) in relazione sia del grado di invalidità permanente che dell'età della parte lesa, attraverso l'utilizzazione di coefficienti che consentono una ampia differenziazione per ogni età, onde adattare la liquidazione all'effettivo valore perduto, che decresce al crescere dell'età del soggetto danneggiato; si ottiene così un ampio ventaglio di valori, rimanendo però immutato il potere-dovere del giudice di discostarsene, onde consentirgli di formare il proprio convincimento muovendo da generali parametri di riferimento (desunti dalla citata tabella), ma considerando, altresì, ogni elemento caratterizzante il caso concreto, laddove fosse ritenuto giuridicamente rilevante e probatoriamente riscontrato;

- anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975)- devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto lesa, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza; infatti nelle predette sentenze la Suprema Corte ha precisato che "nel caso di ricorso alle note tabelle, il giudice dovrà procedere a una personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto lesa, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza";

- secondo le indicazioni della Cassazione (sent. 12408/2011), si deve individuare nelle tabelle Milanesi del 2014, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale;

ritenuto che alla luce dei principi appena enunciati:

- in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (15%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (15 anni), il danno biologico può essere liquidato equitativamente nella somma, espressa in valori attuali, di 51.855,00 Euro (così calcolati Euro 49.215,00 per la percentuale di invalidità permanente quantificata dal c.t.u nel 15% ricavata ponendo a fondamento il valore di punto pari a 3.527,95 e il coefficiente di riduzione per l'età pari a 0,930 oltre Euro 1.920,00 per invalidità temporanea assoluta di 20 giorni, Euro 480,00 invalidità temporanea relativa al 50% di 10 giorni, Euro 240,00 per invalidità temporanea relativa al 25% di giorni 10 - calcolando 96 Euro per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta);

- l'aumento, sopra applicato, del 31% del punto base di Euro 2.693,09 si giustifica in ragione del presumibile profondo turbamento psichico conseguente alla tipologia delle lesioni riportate (perdita anatomico funzionale del testicolo sinistro, con connesse problematiche erettili e astenozoospermia), e dei presumibili correlativi riflessi sulla vita relazionale dell'attore, anche in considerazione della delicatissima età - quella adolescenziale- in cui son state subite tali lesioni;

- ritenuto che gli appena evidenziati aspetti del danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, ulteriori rispetto al profilo di danno biologico in senso stretto, impongono, affinché la riparazione sia integrale, un'ulteriore

personalizzazione nei limiti consentiti dalle Tabelle di Milano del 2014, con il conseguente riconoscimento dell'aumento della somma sopra liquidata nella misura del 40%;

- pertanto il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve liquidarsi nella somma di Euro 72.597,00;

- la somma suddetta è espressa in valori attuali , e devalutata all'epoca del sinistro ammonta ad Euro 63.203,74;

ritenuto che deve trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate, pari ad Euro 6.863,62, nonché per spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, pari ad Euro 2.000,00;

ritenuto che:

- le somme come sopra liquidate (pari a complessivi Euro 72.067,36), se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento dell'incidente, della compressione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso;

- tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, a un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore vicino all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione; ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto;

- tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712 ( ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n. 12262) sulla somma capitale rivalutata di anno in anno;

- procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, il danno rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati, ammonta a Euro 95.832,65;

ritenuto che da tale somma deve detrarsi quanto corrisposto nella fase stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice (Euro 18.600,00), con rivalutazione e interessi dalla data in cui la somma è entrata nella disponibilità dell'attore (5.11.08 a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare a favore del padre) ad oggi, dovendosi operare una valutazione tra valori omogenei, e quindi individuando l'importo da scomputare in complessivi Euro 22.727,39;

ritenuto pertanto che i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore della residua somma di Euro 73.105,26 (pari a Euro 95.832,65- Euro 22.727,39);

ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 88 c.p.c. poiché la compagnia si è limitata ad esporre in comparsa le valutazioni dei propri consulenti tecnici medici sui

profili di danno psichico oggetto del giudizio;

ritenuti altresì insussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. ;

ritenuto che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  
p.q.m.

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,

in composizione monocratica in persona del Giudice Paola Proto Pisani, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

in accoglimento delle domande avanzate dall'attore condanna i convenuti (..xxxxx), in solido tra loro, al pagamento in favore di (.xx) della complessiva residua somma di Euro 73.105,26 oltre interessi come per legge dalla data della presente decisione al soddisfo;

condanna xxx e xx in solido, alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 14.000,00 (di cui Euro 668,00 per spese vive) oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di (.xx

indica in (.xxx la parte obbligata al risarcimento dei danni nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito;

Così deciso in Palermo, il 18 febbraio 2015.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2015.